



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 633 DEL 30-05-2016

DETERMINAZIONE

N. 111 DEL 30-05-2016

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Comune di Sesto Fiorentino - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.LGS. 50/2016 per lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria DE AMICIS a Sesto Fiorentino - CUP B94E15000110005 - Annullamento in autotutela e approvazione lettera di invito per nuova gara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 07/04/2016 è stato pubblicato, sul sistema telematico Start, un avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria De Amicis a Sesto Fiorentino con scadenza in data 18/04/2016;
 - A seguito della pubblicazione dell'avviso manifestazione di interesse in data 21/04/2016, sono stati sorteggiati tramite il sistema Start, fra coloro che hanno risposto, n. 20 operatori economici da invitare alla procedura;
 - con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio reg. gen. n. 461 del 4/05/2016 si è proceduto all'avvio della procedura in oggetto per un importo a base di gara pari ad € 106.300 oltre € 11.700 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 118.000 oltre Iva;
 - con determinazione n.467 del 4/05/16 del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali è stata approvata la lettera di invito per la procedura in oggetto con scadenza per la presentazione delle offerte al 20/5/2016;
 - in data 20/5/2016 si è proceduto all'apertura delle 5 offerte pervenute come da verbale allegato sub A;
- che la miglior offerta, da sottoporre a verifica di anomalia è risultata essere quella di I.CO.ED srl di Nonantola, impresa che ha dichiarato di partecipare in avvalimento per i requisiti relativi alle lavorazioni in OG11 e OG2, indicando l'impresa ausiliaria e producendo tutta la documentazione necessaria;

RILEVATO CHE:

- nelle more della verifica di congruità, il responsabile della procedura di gara di concerto con il r.u.p. anche a seguito di approfondimento sulla recente disciplina normativa del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, entrato in vigore pochi giorni prima la pubblicazione della gara, ha rilevato la previsione normativa di cui all'art. 146 in particolare del comma 3, che recita:

“1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo (cfr. CAPO III APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI) e' richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento. 2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non e' condizionato da criteri di validita' temporale. 3. **Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.** 4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.

- La norma conferma, secondo la prevalente dottrina (cfr. anche Anac deliberazione 80/2006) il precedente dettato trovi fondamento, nella previsione di cui all'ultimo periodo del comma 30 del citato articolo 253 del d. Lgs. n. 163/2006 che recita "Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti e che è stato integralmente riprodotto nell'art. 146 comma 2 sopra riportato;

- alla luce della previsione sopra riportata la lettera di invito in parte qua è illegittima non prevedendo il divieto di avvalimento ex art. 146 comma 3 per le lavorazioni riferibili alla categoria OG2 Restauro e manutenzione beni vincolati.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- il Dirigente responsabile del contratto ha richiesto all'istituto di credito sportivo con lettera del 26/5/2016, la proroga del termine inizio lavori al 31 luglio, condizione necessaria per la concessione del mutuo che finanzia gli stessi, rettificare la lettera di invito e esperire la nuova gara, previo annullamento in autotutela della precedente;

- si ritiene rispondente all'interesse pubblico e ai principi generali di buon andamento efficacia e efficienza dell'azione amministrativa, procedere a rettificare la lex specialis di gara, adeguandola alle previsioni del nuovo codice dei contratti e ripetere la procedura con invito ai medesimi soggetti già sorteggiati;

- si ritiene che l'annullamento e la rinnovazione del procedimento, pur allungando i tempi di affidamento, oltre a rispondere al principio di legalità dell'azione amministrativa tuteli la stazione appaltante da rischi di ricorso per violazione di legge;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad

evidenza pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottengono alle procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse attuale;

- non essendo intervenuta alcuna aggiudicazione non vi siano esigenze di tutela dell'affidamento o profili di responsabilità precontrattuale nei confronti delle imprese concorrenti che comunque potranno partecipare alla nuova gara;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all'annullamento in autotutela per vizi di legittimità della propria determinazione di approvazione della lettera di invito e di quest'ultima nella parte in cui non vieta l'avvalimento per le lavorazioni consistenti nel restauro di beni sottoposti a tutela;

- di procedere al rinnovo della procedura di gara, rettificando la lettera di invito in parte qua e procedendo all'invito alle medesime imprese già sorteggiate e invitate nella procedura che si annulla;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto amministrativo in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, all'articolo 66 dello Statuto Comunale vigente e al decreto n. 10 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e Legali, firmato dal Commissario Prefettizio Dott. Garufi in data 29/07/2015;

DATO ATTO che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

DETERMINA

1. di procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa della propria determinazione n. 467/2016 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di cui al verbale del seggio di gara che si allega sub A;
2. di procedere all'esperimento di nuova gara, invitando i medesimi soggetti sorteggiati per la precedente procedura e fissando in giorni dieci il termine di presentazione delle offerte per ragioni di urgenza;
3. di approvare la lettera di invito allegata sub B per la nuova procedura di gara in conformità alle previsioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che si procederà alla comunicazione del presente provvedimento, alle imprese concorrenti a mezzo pec;
5. di dare atto che La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 30-05-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **ZUCCHERMAGLIO FRANCO**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Comune di Sesto Fiorentino - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.LGS. 50/2016 per lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria DE AMICIS a Sesto Fiorentino - CUP B94E15000110005 - Annullamento in autotutela e approvazione lettera di invito per nuova gara.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 30-05-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to LAZZARINI LUCA**